



Comune di Fosdinovo
PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

***REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE
IN LOCALITA' CANIPAROLA***

COMUNE DI FOSDINOVO

PROGETTO DEFINITIVO



**AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI
PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**

Il Tecnico abilitato

Arch. Elisabetta Clariond

Via Italia n° 4, 19020 Ceparana di Bolano

MOTIVAZIONI

Nel rispetto del Dlgs. 163 del 12/04/2006 (considerato che i decreti di seguito indicati sono stati abrogati DLgs 494/96, L. 415/98 e del DLgs 528/99) e sostituito dal Dlgs. N. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS, si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrano negli obblighi stabiliti per un CANTIERE nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese. Infatti, come ipotesi di lavoro, non si può escludere (nei termini di legge) che l'Impresa che si aggiudicherà i lavori faccia ricorso all'intervento di altre Ditte per l'esecuzione di particolari lavori.

DEFINIZIONI

Disposizioni preliminari art. 89 del Dlgs 81/08

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del Dlgs 81/08;
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la 2° fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del DLgs 81/08;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento.

FASE PRECEDENTE ALL'INIZIO DEI LAVORI

Compito del Committente o il Responsabile dei lavori (art. 90 del DLgs 81/08):

2

- prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 81/08, art. 90, comma 4), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (DLgs 81/08, art. 91, comma 9, lettera a),
- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e casse edili + una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
- trasmette alla A.U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la NOTIFICA PRELIMINARE, elaborata conformemente all'Allegato III.

Obblighi del coordinatore per la progettazione (Art. 91 del DLgs 81/08)

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

c) Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Obblighi dell'Impresa appaltatrice

- almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08).

FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Art. 92 del DLgs 81/08)

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Obblighi dell'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:

- verifica l'idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici anche
- mediante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (DLgs 81/08, art. 26, comma 4, lettera a), •verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL
- trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte
- subappaltatrici,
- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS)
- ne consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione.


4

N.B.

1. Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.
2. Il POS sostituisce la "Valutazione dei rischi" ed il "Documento" del DLgs 626/94".

SCHEMA RIASSUNTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA: COMPITI E RESPONSABILITÀ

Lo schema generale, che dovrà essere seguito, relativo alle modalità di applicazione del D.Lgs. 81/2008, nella fase di realizzazione delle opere è il seguente:



INDICAZIONE SUI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE

1 - INDICAZIONI SUL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come "P.S.C.", contiene, nell'art. 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e dall'allegato XV dello stesso decreto, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto.

Il P.S.C. riporta l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel presente P.S.C. non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l'Appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento potrà essere successivamente modificato o integrato nei contenuti dal Coordinatore per l'Esecuzione, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di nuovi rischi, modifiche organizzative, progettuali, lavorazioni non previste al momento della stesura del presente documento.

Le disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera sono da considerarsi parte integrante del Piano di sicurezza e di coordinamento ed in virtù di quanto sancito dall'art.100, comma 3, D.Lgs.81/08, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel suddetto documento.

L'Appaltatore proporrà integrazioni al P.S.C. ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza o per poter adeguare i contenuti dei piani alle tecnologie della propria impresa per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e la sicurezza degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Con congruo anticipo rispetto all'avvio di ogni attività, l'Appaltatore dovrà presentare al Coordinatore della Sicurezza le proposte di integrazione al P.S.C.

Le suddette proposte, qualora approvate dal Coordinatore per l'Esecuzione, costituiranno oggetto di aggiornamento del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (nel seguito indicato come P.O.S.), come specificato dal D.Lgs.163/06.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di presentare al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione, ai fini della approvazione, le ulteriori scelte tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie durante le singole fasi di lavorazione.

Il P.S.C. dovrà essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Il P.S.C. dovrà essere illustrato e diffuso dall'Appaltatore a tutti i soggetti interessati e presenti in cantiere prima dell'inizio delle attività lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori.

Il Coordinatore per la Progettazione ed il Responsabile dei Lavori per la progettazione svolgono un'azione di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni che comporteranno minori rischi durante l'esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica.

E' previsto un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o già attuate per verificare lo stato di funzionalità, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative.

Il programma prevede visite periodiche da parte del Coordinatore dell'Esecuzione dei lavori in collaborazione con il Responsabile del cantiere e con l'eventuale Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

A seguito di detti controlli il Coordinatore dell'esecuzione dei lavori redigerà un verbale d'ispezione.

Il Psc contiene:

- Descrizione dell'opera
- Soggetti con compiti di sicurezza
- Schede anagrafiche di cantiere
- Elenco dei rischi relativi all'area di cantiere
- Rischi relativi all'organizzazione di cantiere
- Elenco delle fasi di lavoro con le disposizioni di prevenzione e protezione relative alle lavorazioni ed alle loro interferenze
- modalità di coordinamento e di reciproca informazione tra i datori di lavoro compresi i lavoratori autonomi
- gestione emergenze
- Al Psc sono allegati i seguenti elaborati:
 - schede di valutazione sul rumore redatte dal Comitato Paritetico di Torino;
 - cronoprogramma dei lavori;
 - planimetria;

- planimetria degli scavi
- stima dei costi della sicurezza.

2 - INDICAZIONI SUL FASCICOLO

L'obbligo della predisposizione del "Fascicolo", è stata introdotta definitivamente, a livello europeo, con l'Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione).

Nell'introduzione al "Modello tipo di redazione del Fascicolo" di cui sopra è testualmente riportato che in esso "...vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimità dell'area dell'opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera...".

In Italia il "Modello tipo di redazione del Fascicolo" approvato dalla Commissione europea - stato adottato integralmente nella Nota all'art. 91 comma 1b del DLgs 81/08 (Allegato II al documento UE 26/05/93).

Pertanto, a tale "Modello" ci si atterrà per la redazione del Fascicolo, a partire dalla fase di progettazione esecutiva.

3 - INDICAZIONI SUL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Indipendentemente dalla necessità del Coordinatore della Sicurezza e del PSC l'Appaltatore dovrà predisporre entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito denominato P.O.S.).

Copia del P.O.S. dovrà essere messa a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel caso sia necessaria la sua nomina in cantiere, il quale potrà chiedere modifiche e/o integrazioni del medesimo P.O.S. che saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Per assicurare la complementarità al presente P.S.C, nonché la piena rispondenza con quanto indicato al punto 3 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/88 il P.O.S. dovrà prendere in esame i seguenti punti:

- Anagrafica di cantiere delle imprese coinvolte ivi compreso le imprese di subappalto e/o dei lavoratori autonomi;
- Individuazione delle specifiche attività svolte dalle imprese affidatarie, dalle subaffidatarie e dai lavoratori autonomi;
- Descrizione delle attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- Programma lavori (GANTT) per fasi specifiche e relative sottolavorazioni;
- Organigramma dell'impresa affidataria (compiti, funzioni, responsabilità);

- Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel presente documento.
- Le procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni da eseguire, redatte anche sulla base delle richieste evidenziate nell'eventuale Piano di sicurezza e coordinamento;
- Lay-out di cantiere (logistica, impianti, macchine, servizi igienico - sanitari, ecc.);
- Organizzazione della segnaletica di sicurezza.
- Individuazione degli impianti di cantiere (elettrico, messa a terra, areazione/ventilazione, idrico sanitario per i servizi, illuminazione, ecc.);
- Individuazione delle macchine delle attrezzature e delle opere provvisorie da utilizzare in cantiere, durante lo svolgimento delle lavorazioni e relative modalità d'uso e manutenzione;
- Analisi di rischi dei posti fissi di lavoro;
- Organizzazione dei servizi di emergenza, pronto soccorso e prevenzione incendi;
- Utilizzo e gestione in sicurezza delle sostanze chimiche;
- Gestione dei rifiuti dati dalle lavorazioni;
- Gestione dei rifiuti (assimilabili ai rifiuti urbani) prodotti dai servizi di cantiere;
- Modalità di movimentazione manuale dei carichi;
- Individuazione dei livelli equivalenti di esposizione al rumore (Lep,d) per gruppi omogenei di lavoratori;
- Elenco e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- Informazione/formazione dei lavoratori sui rischi specifici delle lavorazioni.

Il Tecnico incaricato
Arch. Elisabetta Clariond

